



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMOROSO	BRUNO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DUCROT	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9423/12 depositato il 18/05/2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972012006237205000 TAS.AUTOMOBILI 2005 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

PERCIBALLI LAILA
VIA T. CAMPANELLA 41/G 00195 ROMA RM

altre parti coinvolte:

~~PERCIBALLI LAILA~~
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:

LUPI CRISTIANA
GT DELLA VITTORIA 11 00195 ROMA RM

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 9423/12

UDIENZA DEL

03/12/2014

ore 10:00

SENTENZA

N°

4292/2015

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/4/2015

Il Segretario

[Signature]

Commissione Provinciale Tributaria
di Roma
via Labicana n. 123 - 00195 Roma RM

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

La parte in epigrafe impugna la cartella di pagamento in atti con la quale le veniva richiesto l'importo complessivo di € 2.770,55 in relazione all'avviso d'accertamento ivi indicato - relativo ad IRPEF e relative addizionali, maggiorate dai relativi accessori, ritenute non correttamente determinate dalla contribuente per l'anno d'imposta 2005 - asserito notificato alla ricorrente in data 20/12/2010 e divenuto quindi definitivo in assenza di ricorso.

Detta ricorrente ritiene nullo l'atto impugnato per insussistenza del preteso titolo allo stesso sottostante, in ragione della eccepita mancata e/o illegittima notifica dell'avviso d'accertamento nello stesso richiamato.

L'Ufficio impositore si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali eccepisce in primo luogo la presunta inammissibilità del ricorso di controparte per l'invocato difetto di legittimazione passiva in capo al detto convenuto. Non fornisce prova alcuna in merito alla avvenuta notificazione dell'indicato avviso d'accertamento, pur essendone stata eccepita l'inesistenza da alla parte attrice.

Si costituisce in giudizio altresì l'~~Ufficio impositore~~, del pari convenuto, eccependo anch'egli la propria carenza di legittimazione passiva per quanto attiene - fra l'altro - la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico alla emissione della cartella impugnata lamentata dalla ricorrente.

In data 3 dicembre 2014 si svolge, in forma pubblica, l'udienza di cui al verbale agli atti.

OSSERVA

Il Collegio come il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto.

Risulta infatti non contestata in alcun modo dalle parti convenute l'eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla nullità della cartella impugnata per essere stata emessa al fine di riscuotere crediti tributari recati da un prodromico atto impositivo mai notificato alla contribuente ritenuta illegittimamente debitrice delle indicate imposte.


Il Collegio si pronuncia quindi come da dispositivo, riconoscendo l'effettiva sussistenza della invocata carenza di legittimazione passiva sull'indicato punto dirimente della controversia e provvedendo a condannare l'Ufficio impositore alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che determina in € 400,00, onnicomprensivi.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio impositore alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che determina in € 400,00, onnicomprensivi.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

Il Giudice Relatore



Il Presidente

